



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 324/136 DEL 01-10-2020

OGGETTO::Lavori di "completamento della casa di riposo per anziani lotto funzionale". Autorizzazione subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. CUP: J52G19000270006 - CIG: 8298929CD9.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto n. 2 del 28.01.2020 di conferimento al Geom. Mauro Cau delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza e attribuzione della relativa Posizione organizzativa fino al 31.12.2020;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.04.2020;

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.04.2020;

VISTO il Piano esecutivo di gestione Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15.04.2020;

PREMESSO CHE:

- la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19.06.2018 ha approvato un avviso pubblico per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 26.000.000,00 previsto dall'articolo 5, comma 15, della legge regionale 11 gennaio 2018, n.1 finalizzato ad un "Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15", e che questo Comune ha partecipato a detto bando con il progetto definitivo dei lavori di "Lavori di completamento della casa di riposo per anziani – lotto funzionale" - CUP: J52G19000270006 – dell'importo complessivo di € 440.000,00;

- la RAS – Ass.to Lavori Pubblici – con determinazione dirigenziale nr. 1302/24 del 14.01.2019 ha approvato le graduatorie definitive relative al "Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15;

- la RAS – Ass.to Lavori Pubblici – con determinazione dirigenziale nr. 2992/88 del 29.01.2019 ha disposto la rettifica delle graduatorie definitive approvate con determinazione nr. 1302/24 del 14.01.2019;

- con la suddetta determinazione nr. 2992/88 del 29.01.2019 nell'approvare la graduatoria inerente il programma in oggetto ha ricompreso l'intervento del Comune di Banari denominato: "Lavori di completamento della casa di riposo per anziani – Lotto funzionale" per l'importo di €. 396.000,00;

- la RAS – Ass.to Lavori Pubblici - con determinazione n. 641 protocollo n. 13902 del

20.904.2019 ha approvato la convenzione, assunto l'impegno dei fondi e delegato l'esecuzione dell'opera a questo Comune;

- l'intervento è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione 2019;
- ai sensi dell'art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l'intervento in oggetto, alla richiesta ed attribuzione del seguente codice CUP: J52G19000270006;
- l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 22/03/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 101 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento della casa di riposo per anziani – Lotto funzionale" - CUP: J52G19000270006 – dell'importo complessivo di € 440.000,00 - così come redatto dal professionista incaricato Ing. Giovanni Zanza, finanziato per €. 396.000,00 con fondi RAS - e per €. 44.000,00 con fondi del bilancio comunale, previa validazione in pari data da parte del responsabile del procedimento;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento nominato dal Comune per l'affidamento in questione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. risulta essere il Geom. Mauro Cau;
- che con determinazione del responsabile del Servizio n° 146/71 del 14.05.2020 veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016 con invito a numero tredici operatori economici selezionati alle condizioni indicate nella lettera di invito e disciplinare di gara, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e contestualmente si approvava il bando, disciplinare ed i relativi allegati di gara per la realizzazione dei lavori in questione;
- che in data 14.05.2020 veniva pubblicato sul portale SardegnaCAT , giusta "RDO: rfq_354533 – Lavori di " completamento della casa di riposo per anziani lotto funzionale, la richiesta di offerta a n° 13 (tredici) imprese qualificate, e selezionate come sopra indicato, sulla piattaforma del mercato elettronico regionale denominata "Sardegna Cat";
- che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, come risulta da verbale di gara n° 1 del 09.06.2020, n. 2 del 10.06.2020, n. 3 del 11.06.2020 e del verbale creato da Area Verbale della piattaforma Sardegnacat e che, in esito alla graduatoria finale, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto, è risultata aggiudicataria provvisoria dell'appalto l'impresa EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO, P.IVA. 01617480908, con sede legale a Osilo (SS) in Via San Martino, che ha offerto il ribasso del 28,138% corrispondente ad euro 215.102,72 per lavori, cui vanno aggiunti euro 5.986,55, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 221.089,27, oltre IVA;
- che la ditta indicata come esecutrice dei lavori risulta essere l'impresa l'impresa EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO, P.IVA. 01617480908, con sede legale a Osilo (SS) in Via San Martino;
- che a seguito della conclusione delle operazioni di gara è stata effettuata, con esito positivo, nei riguardi della ditta aggiudicataria provvisoria dell'appalto, la verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che con propria determinazione n° 199/94 del 30-06-2020;

- si approvavano i verbali di gara n° 1 del 09.06.2020, n. 2 del 10.06.2020, n. 3 del 11.06.2020 e del verbale creato da Area Verbale della piattaforma SardegnaCat;
- si prendeva atto dell'aggiudicazione efficace relativa all'affidamento dei "Lavori di completamento della casa di riposo per anziani lotto funzionale", a favore dell'impresa EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO, P.IVA. 01617480908, con sede legale a Osilo (SS) in Via San Martino, che ha offerto il ribasso del 28,138% corrispondente ad euro 215.102,72 per lavori, cui vanno aggiunti euro 5.986,55, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 221.089,27 oltre l'IVA pari a €. 48.639,63;

PRESO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione si accertava il seguente quadro economico:

N°	LAVORI	QUADRO DI PROGETTO IN €.	QUADRO DOPO AGGIUDICAZIONE IN €.	DIFFERENZE IN €.
A1	LAVORI A CORPO	-----	-----	-----
A2	LAVORI A MISURA	299.327,49	215.102,72	-84.224,77
A	IMPORTO DI PROGETTO A1+A2	299.327,49	215.102,72	84.224,77
B1	Importo non soggetto a ribasso (costi sicurezza)	5.986,55	5.986,55	0,00
B	TOTALE LAVORI A+B1	305.314,04	221.089,27	-84.224,77
C	SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	Spese tecniche	35.000,00	35.000,00	0,00
C.2	Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento 2,00% di B	6.106,28	6.106,28	0,00
C.3	C.N.A.P.A.I.A. 4,00% di C.1	1.400,00	1.400,00	0,00
C4	I.V.A. 22% sull' IMPORTO DI PROGETTO 22% di A	65.852,05	47.322,59	-18.529,46
C5	I.V.A. 22% su costi per la sicurezza 22% di B.1	1.317,04	1.317,04	0,00
C6	I.V.A. 22% su Spese Tecniche 22% di (C.1+C.3)	8.008,00	8.008,00	0,00
C7	Contributo gara ANAC	225,00	225,00	0,00
C8	Pubblicazioni	300,00	300,00	0,00
C9	Imprevisti ed altri oneri di appalto	1.500,00	1.500,00	0,00
C10	Accantonamento per Accordi bonari 3% di B	9.159,42	9.159,42	0,00
C11	Supporto RUP compresa cassa ed IVA	5.818,17	5.709,60	-108,57
C12	Economia ribasso d'asta		102.862,80	102.862,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	134.685,96	218.910,73	
	TOTALE GENERALE I.V.A. COMPRESA	440.000,00	440.000,00	0,00

DATO ATTO che in data 05.08.2020 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. 560; **PRESO ATTO** della nota prot. n. 2038 del 07.08.2020, nonché della relativa documentazione conservata agli atti d'ufficio, di cui si allega la richiesta di subappalto ed il relativo contratto di subappalto, inviata dall'impresa appaltatrice dei lavori, EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO, con sede legale in Osilo (SS), Via San Martino, 34, P.IVA. 01617480908, nota mediante la quale, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, chiede di poter affidare in subappalto, all'Impresa SANNA FRANCESCA con sede legale in Osilo (SS) in Largo Trieste, 14, partita iva 02322410909, le lavorazioni (dettagliatamente riportate all'art. 2 del relativo contratto di subappalto che si allega) afferenti ai lavori di muratura, intonaco e tinteggiatura comprese nell'appalto di cui trattasi, per un importo presunto di €. 44.724,10 oltre gli oneri per la sicurezza ed IVA al 22%;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal subappaltatore e ritenuta conforme alle disposizioni in atto, regolare e tale da non presentare i motivi ostativi previsti dalle disposizioni legislative in vigore riferite all'esecuzione di lavori pubblici, anche con riferimento ai requisiti di qualificazione previsti dal DPR 207/2010;

RILEVATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016, del DPR 207/2010 e della legge n. 136/2010, ed in particolare che l'importo di tutte le lavorazioni, incluse quelle oggetto della presente richiesta di subappalto, sino ad oggi subappaltate rientra nel limite del 40% dell'importo del contratto (il Decreto Sblocca Cantieri, come convertito, prevede che fino al 31 dicembre 2020 il limite sia del 40 per cento del valore complessivo dell'appalto);

SENTITO il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 c. 3 lett. b) DPR 207/2010;

CONSIDERATO che l'appaltatore ha indicato in sede di formulazione dell'offerta, agli atti d'ufficio, di voler subappaltare le opere che richiede di subappaltare;

VISTA la documentazione, allegata alla suddetta richiesta di subappalto, da cui risulta l'idoneità dell'Impresa subappaltatrice SANNA FRANCESCA con sede legale in Osilo (SS) in Largo Trieste, 14, partita iva 02322410909, ad assumere contratti con la P.A.;

DATO QUINDI ATTO che la sopradetta impresa subappaltatrice:

- non si trova nelle condizioni causa di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
- è in possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese per le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai lavori oggetto del presente subappalto;
- che l'impresa appaltatrice dichiara che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;

→ che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia nei confronti della Ditta sopraindicata, prescritte dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in quanto l'importo dei subappalti o dei cottimi non supera il valore di 300 milioni di lire (€ 154.937,07), in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), dello stesso D.P.R. n. 252/98.

RITENUTO non sussistano motivi per negare l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto l'Impresa SANNA FRANCESCA con sede legale in Osilo (SS) in Largo Trieste, 14, partita iva 02322410909, proposta come subappaltatrice, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

- 1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;

- 2) autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nella formulazione previgente al D.Lgs. 56/2017 "Correttivo codice), l'impresa appaltatrice EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO, con sede legale in Osilo (SS), Via San Martino, 34 – P.IVA. 01617480908, ad affidare in subappalto, all'Impresa SANNA FRANCESCA con sede legale in Osilo (SS) in Largo Trieste, 14, partita iva 02322410909, le lavorazioni (dettagliatamente riportate all'art. 2 del relativo contratto di subappalto che si allega) afferenti ai lavori di muratura, intonaco e tinteggiatura comprese nell'appalto di cui trattasi, per un importo presunto di €. 44.724,10 oltre gli oneri per la sicurezza €. 1.244,72), ed IVA al 22%, per un importo complessivo di €.56.081,96;

- 3) dare atto:
 - che l'appaltatore ha indicato in sede di formulazione dell'offerta, agli atti, di voler subappaltare le opere che richiede di subappaltare;
 - che la sopradetta impresa subappaltatrice non si trova nelle condizioni causa di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e che è in possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese per le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai lavori oggetto del presente subappalto;
 - che la ditta appaltatrice dichiara che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
 - che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia nei confronti delle Ditte sopraindicate, prescritte dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in quanto l'importo dei subappalti o dei cottimi non supera il valore di 300 milioni di lire (€ 154.937,07), in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), dello stesso D.P.R. n. 252/98.
 - che il suddetto subappalto è autorizzato nei limiti previsti per legge ed ancorché dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - che il relativo contratto di subappalto, allegato all'originale della presente

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, è stato depositato presso questa Amministrazione appaltante in data 05.08.2020 e quindi, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni potrà avvenire solo decorsi 20 gg. dal suddetto termine;

che l'impresa aggiudicataria/appaltatrice dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere l'Appaltatore dovrà indicare anche i nominativi di tutti i subappaltatori;

che, essendo il subappaltatore una piccola impresa, la Stazione appaltante, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, importo che dovrà risultare esplicitamente e distintamente da apposita delegazione di pagamento inviata dall'appaltatore;

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore resta formalmente obbligato, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ed, a tal fine, ha comunicato ai subappaltatori il CUP ed il CIG da riportare negli atti contabili e nelle relative fatture di seguito indicati:

che il CIG relativo all'affidamento è il seguente: CIG: 8298929CD9;

che il CUP relativo all'opera è il seguente: J52G19000270006;

che per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti, troverà applicazione la vigente legislazione (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nella formulazione previgente al D.Lgs. 56/2017 "Correttivo codice"), art. 170 del D.P.R. 207/2010 per quanto vigente, legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., etc. etc.) nonché la legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

- 4) trasmettere il presente provvedimento all'Appaltatore, all'Impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza dei lavori, ing. Giovanni Zanza, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto e disporre che la seguente documentazione dovrà essere inviata al Direttore dei Lavori ed al CSE:

- piano operativo di sicurezza del subappaltatore entro i termini e con le modalità previste all'art. 101 c. 3 del D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione dell'Esecutore attestante la congruità del piano operativo del subappaltatore rispetto al proprio. Resta inteso che l'Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.

- 5) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pintus Pinuccio Antonio

Il Responsabile del Settore
F.to Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Banari, 01-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Angela Pala

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Banari, 05-10-2020

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Carta